



COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 73 DEL 11 NOV. 2008

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione delle riduzioni previste all'art. 2 comma 3, del regolamento comunale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

PREMESSO

Che l'art. 2 del Regolamento in oggetto, al comma 1, attualmente vigente, recita:

"Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno è **svolto in regime di privativa** nell'ambito del centro abitato, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi".

Che il comma 3 del suddetto articolo recita:

"Nelle zone nelle quali **non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa** la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata di fatto servita:

–in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera i ml.500;

–in misura pari al 30% della tariffa se detta distanza supera ml.500".

Che da una lettura "distorta" del suddetto art. 2, negli esercizi precedenti, è stato erroneamente interpretato il "regime di privativa" con la "raccolta porta a porta" determinando l'assegnazione delle suddette riduzioni a centinaia di contribuenti che non hanno diritto.

Che giuridicamente la gestione del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani "**in regima di privativa**" **significa che tale attività è esercitata dal soggetto che detiene il diritto:** nel caso del suddetto servizio è il Comune che detiene il diritto della gestione dei rifiuti urbani quale servizio pubblico, nelle forme previste all'art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e nel rispetto dell'evoluzione normativa, con l'obbligo di gestione all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22/1997.

Considerato sono previste altre riduzioni della TARSU sia al 6° comma dello stesso art. 2 e sia all'art. 10 del suddetto Regolamento comunale, che devono essere mantenute e garantite.

SI DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

1.di **azzerare tutte le riduzioni** caricate nel database dell'Ente **scaturenti dalla errata interpretazione del 3° comma dell'art. 2** del Regolamento comunale della TARSU, visto che non esistono i requisiti per applicare tali riduzioni.

2.Che **nessuna modifica** deve riguardare le altre riduzioni previste al **6° comma dell'art. 2 e all'art. 10** del suddetto regolamento ma, al contrario, **devono essere mantenute e garantite**.

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Altamore

IL SINDACO
f.to Compagnone

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D'Arrigo

IL FUNZIONARIO
f.to Dott. Alfio Spinella